

Trento, 21 febbraio 2012

NUOVE GARANZIE A TUTELA DEI DATI SENSIBILI DEI CYBERNAUTI: NASCE “L’AVVERTENZA DI RISCHIO” PER I SITI DEDICATI ALLA SALUTE

Nell’era del Web 2.0 la tutela della privacy riferita agli utenti della Rete diventa sempre più problematica. Spesso, infatti, sono proprio i cybernauti che, spontaneamente, rivelano i propri dati personali, magari inconsapevoli della potenziale diffusione cui questi dati potrebbero essere sottoposti.

Il **Garante della Privacy**, sempre particolarmente sensibile alla tematica della protezione dei dati personali in Internet e soprattutto alla luce dell’aumento esponenziale dell’utilizzo di blog, social network e forum quali strumenti di comunicazione e di informazione, ha introdotto delle **linee guida per i siti dedicati esclusivamente alla salute**.

La maggior parte delle persone ormai, davanti a qualche sintomo o ad una diagnosi già effettuata, forse ancora prima di consultare un medico, cerca *online* qualche informazione o esperienza altrui per trovare una risposta o magari mettersi in contatto con chi la stessa esperienza la ha già vissuta. Il tutto in modo estremamente semplice e soprattutto veloce.

Il problema è però quello della possibile identificazione dell’utente e dunque della sua patologia. “Tra l’altro spesso non si pensa che le informazioni postate in questi luoghi virtuali potrebbero essere indicizzate dai motori di ricerca e così entrare capillarmente nella Rete” commenta Sandra Corradini, giurista del CRTCU. Le linee guida del Garante dovrebbero rendere gli utenti maggiormente consapevoli dei rischi.

I gestori di siti web dedicati esclusivamente alla salute (specifici forum e blog, sezioni di portali che contengono informazioni sanitarie, *social network* che si occupano di salute per mezzo di appositi profili ed in ogni caso portali dove sono presenti informazioni conoscitive sulla salute o delle consulenze mediche *online* del tipo domanda-risposta), ad **esclusione però dell’assistenza sanitaria online e della telemedicina**, devono inserire nella *home page* una specifica **“avvertenza di rischio”** che informi l’utente sul rischio che comporta l’inserimento di dati sensibili in collegamento a dati identificativi e che fornisca gli avvertimenti necessari a tutela della

riservatezza. **Gli utenti, mediante lo sbarramento di una specifica casella, dovranno dare conferma della lettura di tale avvertenza.**

Per quanto riguarda i siti che richiedono una apposita registrazione, vengono inoltre confermati gli obblighi di informativa previsti dal Codice Privacy. **L'avvertenza di rischio deve perciò essere presente indipendentemente dalla richiesta di una registrazione.**

“La previsione di questa specifica avvertenza di rischio rappresenta sicuramente un passo avanti per la tutela dei dati personali in Rete, sussiste però il rischio che i cybernauti nemmeno la leggano, barrando solamente la casella per proseguire la navigazione” continua Sandra Corradini.

Lanciamo dunque un appello a tutti gli utenti della Rete affinché, in un ottica di maggiore tutela della propria riservatezza, facciano attenzione a tale avvertenza di rischio ed anche alle informative che devono essere fornite prima del conferimento di ogni consenso (che spesso è rappresentato solamente dallo sbarramento di una casella col mouse appunto!), con particolare riferimento alla portata della diffusione dei dati inseriti.

Per maggiori informazioni e segnalazioni è possibile contattare direttamente il Garante della Privacy: www.garanteprivacy.it

Il CRTCU è a disposizione per informazione e assistenza in materia di Privacy.